



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * *

AREA CUSTODIA VIGILANZA

* * * * *

DETERMINAZIONE n. 210/10 del 30/03/2026

OGGETTO: Affidamento a "Oasi per un amico di Perazzolo Roberto & c. S.n.c." di Settimo torinese del servizio di cattura e custodia dei cani randagi ritrovati a Mathi-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno 2026 addì trenta del mese di marzo nella sede comunale, il sottoscritto Responsabile dell'Area Custodia e Vigilanza del Comune di Mathi, ai sensi del combinato disposto dall'art. 165, commi 8 e 9 del D.Lgs. 267/2000, adotta la seguente determinazione: "Affidamento del servizio di cattura e custodia dei cani randagi".

Dato atto:

- che il comune di Mathi non dispone di una struttura idonea a garantire il servizio di cattura e custodia dei cani randagi per cui, in attesa di dare idonea e definitiva soluzione al problema, occorre far ricorso a terzi che dispongono di adeguate strutture;
- che a tal uopo è stata interpellata il canile "Oasi per un amico di Perazzolo Roberto & c. S.n.c." con sede legale in via Tinivella n. 28 a Settimo Torinese-TO- e sede operativa in via Moglio n. 115 a Settimo Torinese-TO-, CAP 10036, partita I.V.A. dichiarata 12862920019, la quale comunicava la propria disponibilità a continuare ad espletare il servizio alle condizioni attuali;
- che la struttura individuata ricade nella competenza dell'Azienda sanitaria locale TO4.
- che nell'ambito del territorio di competenza dell'ASLTO4 nel raggio di 15 chilometri dal territorio mathiese, non vi sono canili autorizzati ad espletare il servizio di cattura, canile sanitario e canile rifugio sul mepa ovvero non vi sono convenzioni consip in atto per tale servizio,
- a mezzo pec con mail del 1 luglio 2025 acclarata al protocollo comunale in data 3 luglio 2025 con n. 4837, l'Azienda sanitaria locale TO4 di Ciriè (TO) esprimeva parere favorevole ad espletare il servizio anzidetto presso la struttura di Settimo Torinese per l'annualità 2025-2026;

Richiamato il codice CIG (Codice identificativo gare) numero BB276A731C assegnato per la fornitura del servizio anzidetto dalla piattaforma contratti pubblici ANAC in data 03 aprile 2026 per l'annualità 2025/2026;

Preso atto che i requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023 sono stati verificati da parte dell'ufficio attraverso la consultazione di banche dati, accertando che la ditta affidataria:

- risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da Durc on line INAIL_ 52206903 con scadenza 27.04.2026;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di previsione 2026-2027-2028 e relativi allegati. Esame ed Approvazione. Esec. Imm.”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 7 del 20 gennaio 2026 ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione – anno 2026 dotazione finanziaria”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 31 del 31 marzo 2025 ad oggetto: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027”;

Richiamato il Decreto Legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014;

Richiamati:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell’Ente;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 commi da 1 a 6 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
- l’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, l’art. 1 co 32 della L. 190/2012 e art. 27, 28 e 50 co 9 del D.Lgs. 36/2013 in materia di amministrazione trasparente;
- l’art. 50 e l’allegati 11.1 -11.8, del Dlgs n.36/2023 relativo alle procedure relative agli affidamenti sotto la soglia comunitaria;

Dato atto che relativamente al presente provvedimento, fatti gli opportuni accertamenti, è emerso:

- a) che non risultano intercorrere relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci o funzionari con rappresentanza esterna della società anzidetta e il sottoscritto titolare di posizione organizzativa;
- b) che non si è a conoscenza che la società anzidetta abbia concluso, a far data dall’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, contratti di lavoro subordinato o autonomo o che, comunque, abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti del comune di Mathi che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso nel il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
- c) che la società anzidetta veniva informata sulle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mathi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11 gennaio 2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11 gennaio 2014 ed opportunamente aggiornato sulla base del nuovo CCNL del 21 maggio 2018 e invitata a prenderne opportuna e dettagliata conoscenza e ad osservarne scrupolosamente le disposizioni, con l’avvertenza che il codice è reperibile sul sito istituzionale dell’ente ove è stabilmente pubblicato.

Rilevato che occorre procedere all’integrazione dell’affidamento del servizio al canile anzidetto al fine di garantire il servizio alla cittadinanza;

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, numero 320, regolamento di polizia veterinaria e sue modifiche ed integrazioni;

Richiamata la Legge della Regione Piemonte numero 34 del 26 luglio 1993 e sue modifiche ed integrazioni, “Tutela e controllo degli animali d’affezione” ed in particolare il Decreto del presidente della Giunta regionale numero 4359 del 11 novembre 1993 con il quale veniva promulgato il regolamento recante criteri per l’attuazione della L.R. (legge regionale) anzidetta;

Richiamate le varie ordinanze ministeriali riguardanti ordinanze contingibili ed urgenti emesse per garantire la tutela ed il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo numero 163/2006;

Richiamato il protocollo numero 28070/DB2002 della Regione Piemonte del 28 ottobre 2010 relativo alle procedure da adottare durante le catture dei cani vaganti da parte degli operatori autorizzati;

Richiamato il Decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 che approva il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali e sue modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. DI INTEGRARE l'affidamento, per i motivi esposti in narrativa, al canile "Oasi per un amico di Perazzolo Roberto & c. S.n.c" con sede legale in via Tinivella n. 28 a Settimo Torinese-TO- e sede operativa in via Moglio n. 115 a Settimo Torinese-TO-, CAP 10036, partita I.V.A. dichiarata 12862920019, il servizio di cattura e custodia dei cani ritrovati randagi sul territorio del comune di Mathi (TO), per l'annualità 2025-2026 dal 1 luglio 2025 al 30 giugno 2026, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata con l'associazione affidataria impegnando l'ulteriore spesa necessaria quantificata in € 1.783,60 annua I.V.A. compresa per l'annualità anzidetta.
2. DI DARE ATTO di impegnare la somma predetta sul capitolo 1130/10 avente ad oggetto:" Servizi di cattura e custodia cani randagi" Titolo 1, funzione 3, servizio 1, intervento 3 del bilancio 2026 per € 1.783,60 annua I.V.A. compresa.
3. DI DARE ATTO che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera a) del D.L. 78/2009 (convertito in legge 102/2009).

Copia della presente viene trasmessa al responsabile, per l'assunzione del relativo impegno di spesa

IL RESPONSABILE DELL'AREA
CUSTODIA VIGILANZA

Firmato Digitalmente

F.to (ROCCHIETTI dott. Vittorio)

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge

Mathi _____

Il Segretario Comunale

Dott. PIETRANTONIO DI MONTE